

FUSIONI DI SOCIETA'

Giovedì, 10 gennaio 2013

Dott.ssa Lucia Bertinelli

FUSIONI DI SOCIETA'

ART. 2501 CODICE CIVILE

“La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società (fusione per unione) o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre (fusione per incorporazione diretta e inversa)”

La fusione comporta:

- la trasmissione del patrimonio della/e società che partecipano all'operazione
- assegnazione di nuove partecipazioni ai soci (salvo il divieto ex art. 2504 ter)
- continuità dei rapporti giuridici, anche processuali

FUSIONI DI SOCIETA'

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi

FA SE PRELIM IN A RE

(art.2501 ter e seg.)

DECISIONE DI FUSIONE

(art.2502 c.c. e seg.)

ATTO DI FUSIONE

(art.2504 c.c. e seg.)

FUSIONI DI SOCIETA'

PROGETTO DI FUSIONE

(art. 2501 ter c.c.)

Gli organi di amministrazione di ciascuna società devono redigere il progetto di fusione in cui devono essere indicate le motivazioni, le modalità esecutive, il contenuto dell'operazione di fusione.

Deve essere depositato nel Registro delle Imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione in ordine alla fusione.

In alternativa può essere pubblicato sul sito internet della società con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione dei documenti. I soci possono rinunciare a tale termine con consenso unanime.

FUSIONI DI SOCIETA'

PROGETTO DI FUSIONE

(art. 2501 ter c.c.)

Dal progetto di fusione devono risultare:

- 1) i dati delle società delle società partecipanti alla fusione
- 2) l'atto costitutivo della nuova società o dell'incorporante
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote
e l'eventuale conguaglio in denaro
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o incorporante
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni
- 8) vantaggi particolari eventualmente proposti a favore di soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione

FUSIONI DI SOCIETA'

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(art. 2501 quater c.c.)

L'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti all'operazione di fusione redige una situazione patrimoniale della propria società.

Deve avere una data non anteriore di oltre 120 gg.

dal deposito del progetto di fusione presso la sede della società
ovvero dalla di pubblicazione sul sito internet.

La situazione può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio,
se chiuso non oltre sei mesi dalla data di deposito del progetto di fusione.

La situazione patrimoniale non è richiesta con rinuncia unanime di tutti i soci e
dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscano diritto di voto.

FUSIONI DI SOCIETA'

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

(art. 2501 quinquies c.c.)

L'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti all'operazione di fusione deve redigere e sottoscrivere una relazione che illustri e giustifichi sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione

- i criteri adottati per la valutazione dei patrimoni di ciascuna società
- le modalità di determinazione del rapporto di cambio
- la motivazione dei metodi impiegati
- le eventuali difficoltà di valutazione

Eventuali significative modifiche agli elementi dell'attivo e passivo intervenute tra la data il cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società e ovvero pubblicato sul sito internet e la data della decisione di fusione

Tale relazione può essere omessa su rinuncia unanime di tutti i soci e di tutti i possessori di strumenti finanziari che attribuiscano diritto di voto.

FUSIONI DI SOCIETA'

RELAZIONE DEGLI ESPERTI

(art. 2501 sexies c.c.)

Ciascuna società partecipante alla fusione deve far preparare da uno o più esperti indipendenti una relazione che ha ad oggetto un giudizio in merito alla congruità dei rapporti di cambio predisposti da ciascuna società, il metodo o metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi, le eventuali difficoltà di valutazione

La relazione non è richiesta se vi è rinuncia unanime di tutti i soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto

FUSIONI DI SOCIETA'

DEPOSITO DI ATTI

(art. 2501 septies c.c.)

L'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione
deve allegare al progetto di fusione

una situazione patrimoniale società

la relazione alla situazione patrimoniale

la relazione degli esperti

i bilanci degli ultimi tre esercizi

FUSIONI DI SOCIETA'

DEPOSITO DI ATTI

(art. 2501 septies c.c.)

Tali documenti devono essere depositati in copia presso
le sedi delle società partecipanti alla fusione
ovvero pubblicati sul sito internet delle stesse.

I soci hanno diritto di prenderne visione e ottenerne copia gratuita.

Su richiesta del socio le copie sono trasmesse telematicamente.

La società non è tenuta a fornire copia dei documenti,
qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito internet della società
dal quale sia possibile effettuare liberamente copia o stampa.

FUSIONI DI SOCIETA'

INCORPORAZIONE DI SOCIETA' INTERAMENTE POSSEDUTE (art. 2505 c.c.)

“Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 ter, 1 comma, numeri 3), 4), 5) 3 e degli art. 2501 quinquies e 2501 sexies”.

L'atto costitutivo o statuto può prevedere che la fusione per incorporazione totalitaria sia decisa con atto pubblico dai rispettivi organi amministrativi, salvo quanto previsto per le società partecipanti dagli art. 2501 ter, 3° e 4° c. e dall'art. 2501 septies per l'incorporante.

I soci dell'incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere che la decisione di fusione sia adottata ex art. 2502.


FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA


(reverse merger)

Nella fusione inversa la società partecipata incorpora la società partecipante.

SITUAZIONE ANTE FUSIONE



SITUAZIONE POST FUSIONE



FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA

Nel caso di fusione inversa si applicano tutte le norme previste per la fusione per incorporazione incluso quanto previsto dall'art. 2504 bis sugli effetti della fusione.

Nell'ipotesi di fusione inversa totalitaria non si può applicare la procedura semplificata ex art. 2505 c.c. in quanto l'elenco contenuto in detto articolo è tassativo.

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA CARATTERISTICHE

La società Beta immette nel proprio sistema aziendale l'insieme degli elementi attivi e passivi della società Alfa

Non deve essere annullata alcuna partecipazione

Le differenze di fusione hanno derivazione contrattuale e scaturiscono dal rapporto esistente tra il valore di scambio attribuibile all'incorporante e quello riconosciuto all'incorporata

Queste caratteristiche permangono anche in caso di partecipazione totalitaria dell'incorporante

FUSIONI DI SOCIETA'

F U S I O N E I N V E R S A

M O T I V A Z I O N I

il posizionamento sul mercato della società incorporante
(la incorporanda potrebbe addirittura prenderne la denominazione)

onerosità procedimenti amministrativi
(comunicazioni fornitori/clienti, subentro rapporti giuridici)

intrasmissibilità da società partecipata a partecipante
di particolari posizioni soggettive
(licenze, autorizzazioni,)

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA CONSIDERAZIONI CIVILISTICHE

art. 2357 c.c. – Acquisto azioni proprie (S.P.A .)

art. 2357 bis c.c. – Casi speciali di acquisto di azioni proprie (S.P.A .)

Dal combinato dispositivo degli artt. 2357 e 2357 bis c.c. si desume che
l'incorporante non può mantenere il possesso di
azioni proprie del valore nominale > al 10% del capitale sociale
inclusi i titoli posseduti mediante società controllate

FUSIONI DI SOCIETA'

DECISIONE DI FUSIONE

(art. 2502 cc e art. 205 bis)

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del progetto di fusione.

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese

FUSIONI DI SOCIETA'

TUTELA DEI CREDITORI

(art. 2503)

I creditori possono opporsi dal momento dell'iscrizione
nel Registro delle Imprese fino ai 60 gg. seguenti
salvo

il consenso di tutti i creditori anteriori
all'iscrizione/pubblicazione del progetto di fusione
ovvero

il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso
ovvero

il deposito delle somme corrispondenti presso una banca
salvo

che la relazione dell'esperto sia redatta da
un'unica società di revisione che asseveri che
la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti
rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori

FUSIONI DI SOCIETA'

ATTO DI FUSIONE

(art. 2504)

E' il documento finale dell'operazione di fusione.

Deve essere redatto in forma pubblica.

Deve essere depositato nel Registro delle Imprese

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Società A incorporante: Capitale sociale € 1.200, n° azioni 300 (NA, valore nominale € 4,00, valore economico stimato della società € 1.800 (WA))

A possiede partecipazioni della società di B iscritte a bilancio per € 800, rappresentano il 35% del capitale di B.

La situazione patrimoniale è:

Attività	1.600	Passività	1.000
Partecipazioni di B	800	Capitale sociale	1.200
		Riserve	200
Totale attività	2.400	Totale a pareggio	2.400

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Società B incorporanda: Capitale sociale € 1.800, n° azioni 300 (NB), valore nominale € 6,00, valore economico stimato della società € 2.400 (WB)

La situazione patrimoniale è:

Attività	2.800	Passività	1.000
		Capitale sociale	1.800
Totale attività	2.800	Totale a pareggio	2.800

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Calcolo rapporto di concambio (RdC) teorico

Esprime il numero di nuove azioni o quote della società incorporante da attribuire ai soci della società incorporata.

$$W A / N A = 1.800 / 300 = 6,00$$

$$W B / N B = 2.400 / 300 = 8,00$$

$$RdC = 8/6$$

A i soci dell'incorporanda spettano 8 azioni di A ogni 6 di B.

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

L'aumento del capitale della società A è determinato tenendo presente che già possiede il 35% di B.

$$(C.S. B - 35\% C.S. B) * RdC = (1800 - 630) * 8/6 = 1.560$$

A fronte di un aumento del C.S. di 1560, A emetterà 390 nuove azioni da assegnare ai soci di B

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

L'operazione di fusione genera di solito differenze di fusione

- da concambio se generate dalla differenza tra l'aumento del capitale sociale dell'incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata
- da annullamento se generate dalla differenza tra il valore della partecipazione iscritta in bilancio dall'incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza della incorporante.

Quando la differenza è positiva si ha un disavanzo, se è negativa un avanzo di fusione

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Differenza di fusione da con cambio = Aumento C.S. - 65% PNC B

$1.560 - 1.170 = 390$ disavanzo da con cambio

Differenza di fusione da annullamento = Valore partecipazione - 35% PNC B

$800 - 630 = 170$ disavanzo da annullamento

La situazione patrimoniale della società A post fusione sarà:

Attività	4.400	Passività	2.000
Disavanzo da Concambio	390	Capitale sociale	2.760
Disavanzo da Annullamento	170	Riserve	200
Totale attività	4.960	Totale a pareggio	4.960

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Le scritture della società A incorporante sono le seguenti:

Attività	2.800	
Passività		1.000
Società B c/fusione		1.800

Consolidamento dei saldi delle società partecipanti alla fusione

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Annullamento della partecipazione nella società B

Società B c/fusione	630	
Disavanzo da annullamento	170	
Partecipazione nella società B		800

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Emissione azioni da assegnare ai soci di B in cambio delle loro azioni originarie

Società B c/fusione	1.170	
Disavanzo da con cambio	390	
Capitale sociale		1.560

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Società A incorporante: Capitale sociale € 500,

A possiede partecipazioni della società di B iscritte a bilancio per € 1.000, rappresentano il 100% del capitale di B.

La situazione patrimoniale è:

Attività	2.200	Passività	1.900
Partecipazioni di B	1.000	Capitale sociale	500
		Riserve	800
Totale attività	3.200	Totale a pareggio	3.200

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Società B incorporanda: Capitale sociale € 300,

La situazione patrimoniale è:

Attività	2.600	Passività	2.100
		Capitale sociale	300
		Riserve	200
Totale attività	2.600	Totale a pareggio	2.600

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Dovrà essere determinata solo da differenza di fusione generata dall'annullamento delle partecipazioni di B possedute da A

Differenza di fusione da annullamento = Valore partecipazione - PNC B =
 $1.000 - 500 = 500$ disavanzo da annullamento

La situazione patrimoniale della società A post fusione sarà:

Attività	4.800	Passività	4.000
Disavanzo da		Capitale sociale	500
Annullamento	500	Riserve	800
Totale attività	5.300	Totale a pareggio	5.300

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Le scritture della società A incorporante sono le seguenti:

Attività	2.600	
Passività		2.100
Società B c/fusione		500

Consolidamento dei saldi delle società partecipanti alla fusione

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Annullamento della partecipazione nella società B

Società B C/fusione	500	
Disavanzo da annullamento	500	
Partecipazione nella società B		1.000

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Imputazione del disavanzo da annullamento ad avviamento

Avviamento	500	
Disavanzo da annullamento		500

La differenza di fusione può essere portata a incremento o decremento dell'avviamento ove questo esista o delle attività e passività iscritte a bilancio

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA

Società A controllante incorporanda: Capitale sociale € 3.000, n° azioni 3000 (NA), valore nominale € 1,00, valore economico stimato della società € 24.000 (WA)

A possiede partecipazioni della società di B iscritte a bilancio per € 2.000, rappresentano l'80% del capitale di B.

La situazione patrimoniale è:

Attività	1.600	Passività	600
Partecipazioni B	2.000	Capitale sociale	3.000
Totale	3.600	Totale a pareggio	3.600

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA

Società B controllata incorporante: Capitale sociale € 800, n° azioni 800 (N A),
valore nominale € 1,00, valore economico stimato della società € 16.000
(W A).

La società B procede all'aumento del Capitale sociale a servizio
dell'operazione di fusione.

La situazione patrimoniale è:

Attività	1.800	Passività	400
		Capitale sociale	800
		Riserve	600
Totale	1.800	Totale a pareggio	1.800

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA

$$RDC = (WA / NA) / (WB / NB)$$

$$RDC = (24.000 / 3.000) / (16.000 / 800) = 2/5$$

L'incremento del Capitale sociale di B = $RDC * CSA$

$$\text{Incremento CSB} = 2/5 * 3.000 = 1.200$$

L'avanzo di fusione = Aumento CSB - PNCA (in cui $PNCA > \text{Aumento CS}$)

$$\text{Avanzo di fusione} = 1.200 - 3.000 = -1.800$$

La situazione patrimoniale consolidata è:

Attività	3.400	Passività	1.000
Azioni proprie	2.000	Capitale sociale	2.000
		Riserve	600
		Avanzo di fusione	1.800
Totale	5.400	Totale a pareggio	5.400

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA

La società B procede all'annullamento delle azioni proprie in portafoglio. Deve diminuire il Capitale sociale di un importo pari al valore nominale delle azioni detenute facendo riferimento alla situazione ante fusione.

La situazione patrimoniale post fusione è:

Attività	3.400	Passività	1.000
		Capitale sociale	1.360
		Riserve	120
		Avanzo di fusione	920
Totale	3.400	Totale a pareggio	3.400

Azioni proprie		2.000
CS(80% di 800)	640	
Riserve (80% di 600)	480	
Avanzo di fusione	880	

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA

Società A controllante incorporanda: Capitale sociale € 3.000, n° azioni 3000 (NA), valore nominale € 1,00, valore economico stimato della società € 24.000 (WA)

A possiede partecipazioni della società di B iscritte a bilancio per € 2.000, rappresentano il 100% del capitale di B.

La situazione patrimoniale è:

Attività	1.600	Passività	600
Partecipazioni B	2.000	Capitale sociale	3.000
Totale	3.600	Totale a pareggio	3.600

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA

Società B controllata incorporante: Capitale sociale € 800, n° azioni 800 (N A),
valore nominale € 1,00, valore economico stimato della società € 16.000
(W A).

La società B procede all'aumento del Capitale sociale a servizio
dell'operazione di fusione.

La situazione patrimoniale è:

Attività	1.800	Passività	400
		Capitale sociale	800
		Riserve	600
Totale	1.800	Totale a pareggio	1.800

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA

A controlla il 100% del CS di B società incorporante.

L'incremento del Capitale sociale di B = CSA

Incremento CSB = 3.000

La differenza di fusione = Aumento CSB - PNC A (in cui PNC = Aumento CS)

Differenza di fusione = 3.000 - 3.000 = zero

La situazione patrimoniale consolidata è:

Attività	3.400	Passività	1.000
Azioni proprie	2.000	Capitale sociale	3.800
		Riserve	600
Totale	5.400	Totale a pareggio	5.400

FUSIONI DI SOCIETA'

FUSIONE INVERSA

La società B procede all'annullamento delle azioni proprie in portafoglio. Deve diminuire il Capitale sociale di un importo pari al valore nominale delle azioni detenute facendo riferimento alla situazione ante fusione.

La situazione patrimoniale post fusione è:

Attività	3.400	Passività	1.000
		Capitale sociale	3.000
		Perdita	(600)
Totale	3.400	Totale a pareggio	3.400

Azioni proprie		2.000
CS(100% di 800)	800	
Riserve (100% di 600)	600	
Perdita	600	

FUSIONI DI SOCIETA'

EFFETTI CONTABILI DELLA FUSIONE

Alla data di perfezionamento della fusione, la società incorporata deve redigere una situazione patrimoniale di chiusura che andrà a costituire la base per il bilancio di apertura della società incorporante. Nel bilancio di apertura la società incorporante deve rilevare le differenze di fusione.

FUSIONI DI SOCIETA'

RETRODATAZIONE CONTABILE

In base all'art. 2504 bis è possibile retrodatare gli effetti contabili della fusione.

In questo caso la procedura di consolidamento deve essere strutturata in modo tale che i saldi relativi alle operazioni registrate dall'incorporanda dalla data di effetto contabile della fusione alla data di effetto giuridico debbano essere imputati nel bilancio della incorporante.

Alla data in cui si verifica l'effetto giuridico dell'operazione incorporata deve redigere una situazione contabile finale.

L'incorporante deve prendere in carico i saldi contabili dei conti patrimoniali, reddituali e di patrimonio netto.

Durante l'operazione di consolidamento vanno eliminati i crediti, i debiti, i conti d'ordine, i costi, i ricavi, gli utili, le perdite scaturenti da operazioni compiute fra incorporante e incorporanda in detto periodo.

Infine si deve procedere all'eliminazione della partecipazione e dei dividendi infra gruppo distribuiti nel periodo.

FUSIONI DI SOCIETA'

PRIMO BILANCIO DI ESERCIZIO
INCORPORANTE POST FUSIONE
(O.I.C.4)

Nel primo bilancio di esercizio successivo alla fusione
ogni voce dell'attivo e del passivo sono aggregati
in un' unica voce di identico contenuto.

I dati comparativi sono i dati dell'esercizio anteriore alla fusione.

FUSIONI DI SOCIETA'

PRIMO BILANCIO DI ESERCIZIO
INCORPORANTE POST FUSIONE
(O.I.C.4)

In nota integrativa è inserita una tabella
in cui sono riportati in colonne affiancate

sia per lo stato patrimoniale che per il conto economico:

gli importi risultanti dal bilancio del precedente esercizio (incorporante)

gli importi iscritti per tutte le incorporate nel bilancio d'apertura

gli importi dell'incorporata iscritti nel bilancio dell'esercizio (opzionale)

Deve essere illustrato l'importo e il trattamento contabile
della differenza di fusione,

i criteri adottati per l'iscrizione dei valori correnti

delle attività e passività e dell'avviamento in sostituzione del disavanzo.